



PROCURA DISTRETTUALE DELLA REPUBBLICA CATANIA

Al Tribunale di Catania
Collegio per i reati ministeriali

Il Procuratore Distrettuale della Repubblica

Visti gli atti del procedimento penale n. 4665/19 R.G.N.R. nei confronti di:

- 1) Giuseppe Conte, n. a Volturara Appula (Fo) l'8.8.1964, domiciliato per la carica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma;
- 2) Luigi Di Maio, n. a Avellino il 6 luglio 1986, domiciliato per la carica presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- 3) Matteo Salvini, n. a Milano il 9 marzo 1973, domiciliato per la carica presso il Ministero dell'Interno, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- 4) Danilo Toninelli, n. a Soresina (CR) il 2.8.1974, domiciliato per la carica presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,

per il delitto di cui agli art. 110, 605 co. 1,2 e 3 codice penale, in Siracusa e Catania dal 24 al 30 gennaio 2019 in pregiudizio dei migranti soccorsi a bordo di nave Sea Watch.

OSSERVA

§ 1. Premessa

Con esposto del 28 gennaio 2019 Micalizzi Alfio Fabio, nella qualità di Presidente Regionale dell'Associazione a tutela dei consumatori Consitalia, denunciava che si continuava a negare l'autorizzazione allo sbarco alla nave olandese Sea Watch 3, che alla data indicata del 24 gennaio 2019 era entrata in acque territoriali italiane, giunta al sesto giorno di navigazione in mare con a bordo quarantasette migranti

soccorsi da un gommone, nonostante la presenza a bordo di “donne e bambini, in gravi condizioni di salute” e l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania, che aveva chiesto di procedere allo sbarco dei minori non accompagnati. Secondo il denunciante tale privazione della libertà personale dei migranti era in contrasto con le norme internazionali e nazionali, tra cui: la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, artt. 3 e 5; la Costituzione della Repubblica italiana, artt. 10 e 13; la Convenzione di Ginevra, art. 33; il Codice della navigazione, art. 83; la Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, siglata ad Amburgo nel 1979.

A seguito di tale esposto, al fine di accertare i fatti e la linea di comando intervenuta nella decisione di sospendere l'indicazione del P.O.S., questa A.G. iscriveva il procedimento penale n. 1811/19 R.G.N.R.I. e delegava le indagini, per la parte di rispettiva competenza, al Dirigente della Squadra Mobile di Catania, al Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Catania e al Comandante della Direzione Marittima di Catania.

In data 8 febbraio 2019 veniva depositato l'esito delle indagini per la parte delegata alla Direzione Marittima di Catania.

In pari data perveniva dalla Procura della Repubblica di Siracusa un procedimento penale iscritto nei confronti di ignoti per il delitto di cui all'art. 323 c.p., contenente un altro esposto, avente ad oggetto i medesimi fatti, proposto da vari soggetti assistiti e rappresentati dall'Avv. Gianluca Vitale del foro di Torino, presso il cui studio i denunciati eleggevano domicilio ai fini delle comunicazioni; e un'ulteriore denuncia proposta dagli Onorevoli Matteo Orfini, Fausto Raciti, Gennaro Migliore e Carmelo Miceli in data 29 gennaio 2019, con cui si rappresentava che la nave Sea Watch ospitava a bordo quarantasette migranti ormai da oltre dieci giorni e che da quattro la nave era ferma al largo di Siracusa in attesa dell'autorizzazione allo sbarco, che era stata negata anche per i minorenni, avendo al riguardo il Ministro Salvini dichiarato alla stampa che i “i ragazzi hanno 17 anni e mezzo... motivo per cui i porti sarebbero rimasti chiusi”.

In data 18 febbraio 2019 veniva depositato l'esito delle indagini per la parte delegata al Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Catania.

Nella stessa data veniva riunito al procedimento penale nei confronti di ignoti sopra indicato altro fascicolo trasmesso dalla Procura della Repubblica di Milano contenente altro esposto di contenuto analogo, presentato da tale Russo Rosario.

Ancora, in data 29 marzo 2019 perveniva a questa Procura altro procedimento iscritto dalla Procura della Repubblica di Siracusa per lo stesso episodio, a seguito della trasmissione da parte della Procura della Repubblica di Roma di un esposto presentato da privati.

In data 5 aprile 2019 veniva depositato l'esito delle indagini per la parte delegata al Dirigente della squadra Mobile di Catania, con trasmissione di nota proveniente dalla Direzione Centrale dell'Immigrazione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, successivamente integrata con note del 9 e del 10 aprile 2019;

§2. Ricostruzione del fatto

Sulla base degli accertamenti effettuati è possibile operare la seguente ricostruzione dell'evento.

Dagli elementi informativi forniti dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera (all. 1 della nota della Direzione Marittima di Catania dell'8 febbraio 2019 già menzionata) emerge che il natante Sea Watch 3, battente bandiera olandese e iscritto nei registri navali di quel Paese come unità da diporto (pleasure craft) il 13 gennaio 2019 si era diretto verso le coste libiche per svolgere attività di ricerca e soccorso. A causa delle avverse condizioni meteo marine, il natante aveva cercato ripari nello specchio d'acqua antistante la località tunisina di Zarzis, a circa quindici miglia nautiche dalla costa, permanendovi sino al 15 gennaio. Il 18 gennaio, la Sea Watch 3 aveva di propria iniziativa partecipato alle attività di soccorso di un gommone naufragato a circa 44 miglia nautiche a Nord della località di Garabulli (Libia), nell'ambito di un evento SAR coordinato da MRCC libico.

Il 19 gennaio la Sea Watch, interrompendo le attività di ricerca dei numerosi dispersi a seguito del naufragio di un gommone verificatosi il giorno precedente, si era diretta di iniziativa verso una zona di mare sita nell'area SAR libica, a circa 26 miglia nautiche a Nord della località di Zuara (Libia) per soccorrere un gommone, avvistato da un velivolo dell'Operazione Sophia di Eunavformed e da altro velivolo, denominato *Moonbird*, decollato dall'Isola di Malta e riconducibile alla ONG tedesca SEA Watch, titolare dell'omonimo natante. Erano state quindi portate a bordo della Sea Watch 3 quarantasette persone e successivamente erano state avanzate richieste di P.O.S. alle autorità SAR libiche, maltesi, olandesi e italiane.

Nell'informare, tra gli altri, il Ministero dell'Interno – Ufficio di Gabinetto e Capo di Gabinetto – della richiesta avanzata dalla motonave Sea Watch via email alle ore 16,55 del 19 gennaio alla IMRCC “quale autorità SAR con porto sicuro più vicino in mancanza di indicazioni da parte delle Autorità libiche e/o dello Stato di bandiera (Paesi Bassi)”, il Centro nazionale di coordinamento italiano rappresentava di non aver mai coordinato il predetto evento SAR, svoltosi, come si è detto, interamente in acque libiche (cfr. all. alla nota della Direzione Centrale dell'Immigrazione trasmessa dalla Squadra Mobile di Catania)).

Nel corso della giornata del 20 gennaio la Sea Watch 3 iniziava a navigare verso Nord, pur rimanendo in area SAR libica, mentre solo il 22 gennaio si portava a 26 miglia nautiche a Sud Est dell'Isola di Lampedusa, reiterando a quel punto richiesta di POS a IMRCC Roma, che l'aveva inoltrata al Centro Nazionale di Coordinamento (NCC) della predetta Direzione per l'Immigrazione, che alle ore 20,32 rispondeva che, sulla base dei documenti trasmessi da IMRCC, relativi ad un evento avvenuto in acque SAR libiche e per le quali IMRCC non aveva assunto il coordinamento, non sussistevano, “allo stato attuale, i presupposti per l'assegnazione di un *place of safety* (cfr. all 1 alla scheda informativa della Direzione Navale). Tale risposta veniva girata da IMRCC alla motonave Sea Watch il 23.1.2019 alle ore 7,39 (cfr. all. alla predetta informativa).

In data 23 gennaio, a seguito di una convocazione a comparire innanzi alla Procura della Repubblica di Agrigento in locali ubicati sull'Isola di Lampedusa, notificata al comandante della SEA WATCH 3 per essere sentito come persona informata dei fatti relativi al naufragio del 18 gennaio, il natante si era diretto nei pressi dell'Isola di Lampedusa, reiterando la richiesta di POS, alla quale IMRCC rispondeva che, con il parere favorevole del magistrato della Procura di Agrigento dott. Vella, era stato deciso che l'escussione sarebbe avvenuta a bordo della nave, alla quale venivano comunicate le coordinate per recarsi al punto di incontro stabilito. La predetta convocazione era stata però successivamente revocata. Nella stessa giornata si verificava un peggioramento delle condizioni meteo marine (con forti venti spiranti da Nord Ovest e in direzione Sud Est) che non rendeva più sicuro lo stazionamento a ridosso dell'isola di Lampedusa, sicché la Sea Watch aveva iniziato a navigare in direzione di Malta e, oltrepassata quest'ultima, si era diretta di iniziativa e senza darne alcuna comunicazione verso le coste orientali siciliane. Al riguardo deve rilevarsi che, benché nella scheda informativa della Guardia Costiera si dica che la diversa scelta di dirigersi verso le coste tunisine aveva esposto il natante ad un rischio maggiore per la sicurezza della navigazione, in realtà – come risulta da altra nota della predisposta dalla Squadra Mobile della Questura di Catania, dal Servizio

Centrale Operativo della Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza di Catania in altro procedimento – la direzione dei venti sconsigliava obiettivamente a quel punto la scelta di dirigersi verso le coste tunisine, data la posizione della Sea Watch, perché ciò avrebbe comportato di andare nella direzione da cui proveniva la tempesta. In ogni caso risulta altresi accertato che le Autorità olandesi, di loro iniziativa e senza previo concerto con il comandante del natante, avevano già richiesto vanamente a quelle tunisine di offrire rifugio alla Sea Watch, atteso che nessuna risposta era seguita.

Nella giornata del 24 gennaio la Sea Watch aveva fatto ingresso nelle acque territoriali italiane, in prossimità di Capo Passero (SR), reiterando la richiesta di P.O.S. all'Italia e rappresentando che le persone soccorse erano “da sei giorni assiegate sul ponte della nave, esposte alle intemperie e stremate, presentando segni d'ipotermia”. In seguito alla manifestazione di disponibilità del Sindaco di Siracusa, la Sea Watch si era poi diretta verso il porto di quella città, chiedendo via e-mail alla locale Autorità marittima di indicare una banchina per l'ormeggio. Alle ore 3 del 25 gennaio 2019 la predetta motonave giungeva alle fonda delle acque interne della rada di S. Panagia (Siracusa), previa autorizzazione della locale Capitaneria di Porto delle ore 0,54, che alle ore 9,23 comunicava che era stata rigettata l'autorizzazione all'ormeggio all'interno del porto e chiedeva di conoscere eventuali necessità di assistenza da portare a bordo. Alle ore 12,30 il Comandante della Sea Watch reiterava la richiesta di ingresso nel porto di Siracusa e chiedeva spiegazioni circa il diniego dell'autorizzazione. La Capitaneria di porto di Siracusa chiedeva alla Prefettura di Siracusa di conoscere i provvedimenti da adottare. Quest'ultima si riservava di comunicare le determinazioni da assumere dopo aver contattato il Ministero dell'Interno e al tempo stesso chiedeva di accertare il numero dei migranti a bordo, distinti per nazionalità, nonché il numero e la nazionalità dei minori stranieri non accompagnati. Alle ore 16,33 tale richiesta veniva girata dalla Capitaneria di Porto alla Sea Watch 3, che alle ore 17,46 comunicava che a bordo della motonave erano presenti tredici minori non accompagnati di cui venivano specificate le generalità e la nazionalità (cfr. all. 8 alla Relazione del 30.1.2019 della Capitaneria di Porto e del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa).

In data 29 gennaio 2019 la Procura della Repubblica per i Minorenni di Catania richiedeva alla Prefettura di Siracusa di attivare il coordinamento delle operazioni di sbarco dei minori stranieri non accompagnati presenti sulla Sea Watch, il cui elenco era stato trasmesso dalla Capitaneria di Porto di Siracusa con nota di pari data, rappresentando che l'art. 18 del D.L. n. 142 del 2015 prevede le misure di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale abbia carattere di priorità per

i minori, al fine di assicurare loro condizioni di vita adeguate alla loro minore età e consentire il loro accesso immediato alle procedure di accoglienza e assistenza. Con nota di pari data il Prefetto di Siracusa assicurava che avrebbe dato immediato avvio alla funzione di coordinamento non appena i minori stranieri non accompagnati fossero sbarcati nel territorio di quella provincia.

Dalla nota del 30 gennaio 2019 del Comandante della Capitaneria di porto di Siracusa (cfr. all. 4 della predetta scheda informativa) risulta che nel pomeriggio del giorno precedente erano stati consegnati a bordo della Sea Watch cinquanta sacchi a pelo; sessanta coperte; duecento kit igiene; cento t shirt; cento coperte termiche; cento paia di calze e varie derrate alimentari, fornite dalla sezione Sicilia della Croce Rossa Italiana.

In data 30 gennaio veniva autorizzato dal Ministero dell'Interno l'accesso al porto di Catania per lo sbarco, che però avveniva solo il giorno successivo in quanto, per un'avaria al verricello dell'ancora, la motonave Sea Watch riusciva a salpare dalla rada di Siracusa solo alle ore 5,45 del 31 gennaio, raggiungendo il porto di Catania alle ore 10.

§3. L'obbligo di provvedere sulla richiesta di P.O.S.

La riconcucibilità della decisione di trattenerne i migranti su nave Sea Watch per il periodo in contestazione al Ministro dell'Interno Salvini e agli altri odierni indagati può ritenersi accertata al di là di ogni ragionevole dubbio, in considerazione non solo delle stesse pubbliche esternazioni degli interessati, che possono ritenersi fatto notorio per l'ampio risalto mediatico, ma anche delle comunicazioni ufficiali dagli stessi fatte in Parlamento anche in occasione della vicenda Diciotti, come si dirà meglio più avanti. E del resto la stessa nota della Direzione Centrale dell'Immigrazione - Dipartimento Pubblica sicurezza del 9 aprile 2019, qui trasmessa dalla Squadra Mobile di Catania in data 10 aprile 2019, nel ricostruire la linea di comando del Centro Nazionale di Coordinamento per l'Immigrazione (NCC), ha poi segnalato che le interlocuzioni relative alla vicenda Sea Watch sono avvenute tra i vertici degli Uffici competenti con l'intervento del capo di gabinetto del Ministro dell'Interno, Prefetto Matteo Piantedosi, le cui dichiarazioni rese anche in relazione alla vicenda Diciotti hanno confermato che la linea da adottare era dettata personalmente dal Ministro che richiedeva un coinvolgimento dei Paesi dell'unione Europea nell'accoglienza dei migranti soccorsi in mare.

Ciò posto, occorre valutare se la decisione di sospendere l'assegnazione del POS per il periodo summenzionato fosse nel caso specifico vietato dalle Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia o da altre norme dell'ordinamento giuridico interno; se tale decisione costituisca esercizio della funzione di indirizzo politico facente capo al Governo e se, in caso positivo, tale esercizio abbia leso in modo irreversibile un diritto fondamentale della persona.

Le Convenzioni internazionali che disciplinano la materia della salvaguardia della vita in mare e alle quali ha aderito l'Italia sono: la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del mare (UNCLOS) del 1982; la Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare (SOLAS) del 1974 e la Convenzione di Amburgo (SAR) del 1979.

La Convenzione UNCLOS stabilisce un rapporto tra lo Stato aderente e la nave autorizzata a battere la sua bandiera, che sia intervenuta anche nelle acque territoriali di uno Stato straniero per prestare soccorso a persone che si trovino in mare esposte a situazioni di pericolo, sicché nel caso di specie – a norma di tale Convenzione – l'obbligo di intervento per l'indicazione del Porto sicuro ricadeva sullo Stato olandese di cui la Sea Watch era stata autorizzata a battere bandiera.

La Convenzione SOLAS disciplina il rapporto tra la nave che presta il soccorso e le Autorità competenti al servizio di ricerca e soccorso nell'area di intervento, che nel caso di specie sono quelle libiche.

La Convenzione SAR prevede l'obbligo per l'Autorità di uno Stato costiero competente sulla zona d'intervento di agire immediatamente in situazione di pericolo per la vita, a prescindere dalla nazionalità e dalla condizione giuridica delle persone in pericolo, fornendo loro la prima assistenza e trasferendoli al più presto in un luogo sicuro (POS). A tal fine gli Stati contraenti sono stati chiamati a indicare una specifica area di responsabilità (area SAR) in cui si assumono l'onere di garantire nel modo più rapido ed efficiente i predetti servizi di assistenza e di sbarco in un luogo sicuro. Anche secondo questa Convenzione, pertanto, nel caso di specie l'obbligo di coordinare i soccorsi e di indicare il POS ricadeva sulle Autorità libiche, cui la nave Sea Watch doveva richiedere il porto per lo sbarco, come risulta aver fatto una volta, senza averne avuto risposta. La Sea Watch però successivamente si era allontanata da quell'area senza che sussistesse un'esigenza immediata. Al riguardo si osserva che lo Stato libico ha ratificato la Convenzione di Amburgo e ha notificato all'I.M.O. la propria zona SAR, senza riceverne obiezioni o riserve. La Commissione europea ha inoltre attestato la consolidata collaborazione operativa con l'O.I.M. “nella fase dello sbarco in Libia ai fini della registrazione e dello *screening* dei migranti,

evidenziando come, nel corso del 2018, la maggior parte delle persone soccorse in mare siano sbarcate presso la base navale di Tripoli (62 %), seguita dal porto di Homs (19%) e Zawija (11%), tutti punti ove è assicurata l'assistenza di personale specializzato OIM." (cfr. nota della Direzione Centrale dell'Immigrazione trasmessa dalla Squadra Mobile di Catania all'esito delle indagini delegate).

Nella vicenda della nave Sea Watch, quindi, l'obbligo delle autorità italiane di consentire lo sbraco dei migranti in un porto italiano non nasceva né dall'appartenenza della nave soccorritrice allo Stato italiano, né da una partecipazione dello stesso a una qualsiasi fase del soccorso in mare, avvenuto in acque libiche e senza il coordinamento di IMRCCC. Solo l'arrivo della Sea Watch nelle acque italiane, verificatosi per scelta unilaterale e non necessitato della predetta motonave, come si è detto, a partire dal 24 gennaio poneva alle competenti Autorità italiane l'obbligo comunque di provvedere, cosa che è avvenuta nel senso dell'accoglimento della richiesta dopo sei giorni, e cioè il 30 gennaio.

Ritiene questa A.G. che, nella specificità di tale situazione, gli obblighi, derivanti dagli emendamenti apportati nel 2004 alle Convenzioni SOLAS e SAR, di provvedere nel più breve tempo possibile al trasferimento dei naufraghi in un luogo sicuro non trovino immediata applicazione, rimanendo comunque una prerogativa connessa all'esercizio della sovranità da parte dello Stato "prescelto" dalla nave soccorritrice di assumere le iniziative politiche più idonee a gestire i flussi migratori, nel quadro di una strategia mirata al contrasto dell'immigrazione irregolare e della criminalità organizzata che si alimenta del traffico di esseri umani. Nel perseguimento di tale strategia il Presidente del Consiglio Conte in data 5 giugno 2018- in sede di dichiarazioni programmatiche in materia di immigrazione innanzi all'Assemblea del Senato - aveva indicato alcuni obiettivi e nella seduta del 27 giugno 2018 innanzi alla stessa Camera, in vista del Consiglio Europeo del 28 e del 29 giugno, li aveva ribaditi, indicando, tra gli altri, quale quinto obiettivo il superamento del criterio del Paese di primo arrivo in quanto non idoneo a gestire i flussi in modo efficace e sostenibile, affermando invece il principio secondo cui chi sbarca in Italia sbarca in Europa; quale sesto obiettivo menzionando poi l'assunzione di una "responsabilità comune europea" da parte dell'Unione europea e degli Stati membri sulle persone, gli uomini, le donne e i bambini salvati in mare. Tali posizioni lo stesso presidente aveva ribadito nelle sedute dell'Assemblea del Senato del 16 ottobre e dell'11 dicembre 2018 (cfr. pag. 9 della Relazione di maggioranza della Giunta delle elezioni e delle Immunità parlamentari del Senato della Repubblica sulla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro dell'Interno Salvini in relazione alla vicenda Diciotti).

Il mancato rilascio del POS per il periodo dal 24 al 30 gennaio 2019, appare pertanto una decisione adottata dal Ministro Salvini in attuazione di un indirizzo politico espresso dal Governo e di cui non può disconoscersi la valenza governativa e non la mera motivazione politica. Né ad escludere la valenza governativa di tale decisione può giovare la circostanza per cui non risulta adottata alcuna delibera da parte del Consiglio dei Ministri in tal senso, atteso che – come osservato nella Relazione di maggioranza sopra richiamata – *“l’indirizzo politico non sempre e non necessariamente si estrinseca attraverso atti formali. Il coordinamento della politica dell’Esecutivo, spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri, in molti casi si attua attraverso comportamenti concludenti, che non hanno necessariamente la forma della deliberazione del Consiglio”*, mentre le prese di posizioni assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tra l’altro, nelle sedi ufficiali sopra ricordate e nel caso dell’informativa al Parlamento per la vicenda Diciotti; le posizioni ufficialmente assunte in tali occasioni del vice Premier del Consiglio Luigi Di Maio, altresì leader di uno dei due partiti che hanno dato luogo alla compagine governativa; le analoghe posizioni espresse ufficialmente dal Ministro Toninelli, titolare del Dicastero che condivide con quello dell’Interno la gestione degli eventi SAR, dimostrano inequivocabilmente da una parte la loro condivisione della decisione adottata dal Ministro Salvini e dall’altra che tale decisione costituisce espressione dell’indirizzo politico adottato dal Governo in materia di immigrazione.

Deve anche rilevarsi che, richiesta di un provvedimento urgente da parte di nave Sea Watch e dei migranti a bordo della nave, la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo aveva ordinato in via di urgenza alle autorità italiane di:

- . “adottare tutte le misure necessarie, nel più breve tempo possibile, al fine di garantire ai ricorrenti le cure mediche, il cibo, l’acqua e i beni di prima necessità necessari, fino a ulteriori comunicazioni” e
- . “con riferimento ai 15 minori non accompagnati presenti a bordo, si ingiunge al Governo di fornire un’assistenza giuridica adeguata (in particolare, la nomina di un tutore)”.

Anche in questo caso, pertanto, non è stato messo in discussione da parte della Corte di Giustizia europea che il Governo Italiano potesse trattenere a bordo di nave Sea Watch i migranti soccorsi in attesa di definire con gli altri Stati europei le condizioni per la loro accoglienza, ma si è voluto assicurare che a bordo della nave fossero garantite agli stessi condizioni adeguate di assistenza.

Al riguardo risulta agli atti che durante il periodo di trattenimento sulla nave è stata prestata costante attenzione alle condizioni di salute dei migranti, in modo da evitare che essi subissero privazioni ulteriori rispetto a quelle inevitabilmente conseguenti alla decisione di condividere con altri Paesi la gestione della loro accoglienza,

adottando le opportune misure di assistenza in mancanza delle quali certamente il trattenimento dei migranti sarebbe stato attuato in carenza di potere e, quindi, avrebbe assunto rilievo penale sindacabile dal giudice, atteso che né la Carta Costituzionale né le norme che conferiscono al Governo in linea generale e al Ministro dell'Interno in relazione alle singole vicende il potere di gestire l'ingresso in Italia dei migranti hanno mai consentito che le modalità di gestione fossero tali da porre a rischio l'incolumità degli stessi, che costituisce un bene costituzionalmente protetto e non comprimibile come quello, invece, della libera circolazione in Italia di un numero indiscriminato di individui di origine extracomunitaria privi di mezzi autonomi di sussistenza.

Pertanto, la condotta in questione ascrivibile agli indagati costituisce, ad avviso dello scrivente, esercizio di un potere attribuito al Governo italiano ed esercitato senza alcuna forma di sviamento e, come tale, insindacabile dal giudice penale.

P.Q.M.

Visto l'art. 6, comma 2, della legge costituzionale n. 1/1989, trasmette gli atti al Tribunale di Catania – collegio competente per i reati ministeriali con richiesta di disporre l'archiviazione del procedimento iscritto nei confronti delle persone in epigrafe indicate per infondatezza della notizia di reato.

Si rappresenta che, ai sensi della norma sopra indicata, questo Ufficio provvederà alle prescritte comunicazioni nei confronti del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dei Ministri, dei Vice Primi Ministri On. Luigi Di Maio e Sen. Matteo Salvini, del Ministro Sen. Danilo Toninelli, nonché dei migranti, ancora rintracciabili, che erano a bordo di nave Sea Watch.

Catania, li 1/1 aprile 2019

IL PROCURATORE DISTRETTUALE DELLA REPUBBLICA
Carmelo Zuccaro

